

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 7 aprile 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 12 maggio 2010, il ricorrente inoltrava un reclamo alla convenuta in merito allo smarrimento di n. 1 cambiale, dell'importo di € 8.000,00, imputabile, per sua stessa ammissione, all'odierna resistente.

L'istante lamentava la circostanza che, per ottenere il pagamento dell'effetto, avvenuto in data 29 aprile 2010, dopo circa un anno dalla sua scadenza (15.4.2009), era stato costretto a ricorrere ad un legale e, pertanto, chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute, pari a € 1.099,11 (come da ricevuta allegata), nonché gli interessi legali passivi sostenuti a seguito del ritardato pagamento.

Con nota del 5 luglio 2010 la banca riscontrava il reclamo, facendo presente di *"non aver rilevato alcuna anomalia nell'operato della filiale [di competenza] che, tempestivamente, le aveva comunicato l'accaduto proponendole di porre in atto la consueta prassi bancaria di ammortamento o in alternativa l'incasso bonario d'accordo con il debitore"*.

Non accoglieva, pertanto, la richiesta di rimborso.

Con il ricorso presentato in data 31 agosto u.s. il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto dello smarrimento da parte della convenuta di un effetto cambiario, pari a € 8.000,00. Tale risarcimento è stato quantificato come segue:

- € 1.099,11 per spese legali sostenute per ottenere il pagamento da parte del debitore;
- € 368,88 per interessi legali corrisposti per mancato regolare incasso dell'effetto;
- € 500,00 per disagio subito;

per un totale di € 1.967,99.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni via PEC in data 20.10.2010 (con ritardo di circa 5 giorni rispetto ai termini previsti).

La banca ha fatto presente che, in data 5 luglio, ha fornito riscontro al ricorrente nel quale sono state precisate le motivazioni del mancato pagamento delle spese legali, nonché degli interessi passivi non quantificati dal reclamante.

A seguito degli approfondimenti eseguiti successivamente al reclamo di cui sopra, la Banca ha precisato quanto segue:

- la cambiale scadente il 15.9.2009 di € 8.000,00 è andata smarrita nel corso delle operazioni di incasso. Tale circostanza è stata comunicata tempestivamente al cliente, al quale sono state suggerite *“due possibili opzioni da mettere in atto per rientrare del suo credito ovvero: mettere in atto la consueta prassi bancaria dell’ammortamento oppure in alternativa cercare di incassare in via bonaria, d’accordo con il debitore dell’effetto”*;
- la convenuta ha inviato, in data 23.9.2009, una comunicazione alla banca del debitore dell’effetto, comunicando lo smarrimento del titolo e chiedendo alla controparte bancaria di interpellare il debitore del titolo smarrito, il quale, se fosse stato ugualmente disponibile ad accettare l’addebito (dietro consegna di fotocopia del titolo), avrebbe ricevuto apposita lettera di manleva;
- come flusso di ritorno a tale comunicazione, la resistente ha ricevuta una telefonata dalla banca interpellata, nella quale veniva segnalato che le due parti si erano già accordate in via bonaria per la risoluzione di quanto dovuto;
- successivamente, in data 19.11.2009, l’istante, tramite il proprio legale, ha inviato una lettera al proprio debitore con la richiesta di pagamento e *“con sistemazione dell’accaduto con il rilascio di una dichiarazione di manleva al debitore a seguito dell’eventuale accettazione dell’addebito, da parte di quest’ultimo, con la contestuale consegna della fotocopia del titolo”*.

Ciò premesso, la banca ha comunicato di aver deliberato di riconoscere al cliente € 368,88 a titolo di interessi passivi corrisposti dal ricorrente e € 20,00 per rimborso spese ABF.

Non ha, invece, accolto la richiesta di riconoscimento di € 1.099,11 relative alle spese legali sostenute *“per l’espletamento della procedura ABF”*.

La Banca ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Con mail del 22.10.2010, sono state inoltrate al ricorrente le controdeduzioni fornite dall’intermediario, richiedendo di far conoscere le determinazioni in merito all’eventuale cessazione della materia del contendere.

Con fax del 27.10.2010, il ricorrente ha comunicato di non ritenersi soddisfatto per i seguenti motivi:

- non sono state riconosciute le spese legali sostenute in quanto lo stesso si è dovuto rivolgere ad un legale *“in quanto il debitore principale non pagava in via bonaria”*; la banca non avrebbe ritenuto di dar corso alla pratica di ammortamento per lo smarrimento dell’effetto *“perché onerosa”*;
- non gli sono stati riconosciuti i disagi subiti *“in termini di ore di lavoro”* per seguire la pratica e quantificati nel ricorso in € 500,00.

Pertanto, ha affermato di restare in attesa di conoscere il seguito della pratica.

DIRITTO

La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell’operato dell’intermediario in merito alla condotta tenuta in occasione della procedura di incasso della cambiale del ricorrente e degli eventuali profili risarcitori che da tale vicenda possano derivarne.



Ora, è noto che la banca alla quale viene consegnato un titolo di credito per l'incasso assume la veste di mandatario per l'incasso e, come tale, deve eseguire il mandato con la diligenza propria della categoria di appartenenza.

Per ciò che attiene a questo aspetto, rilievo particolare merita il grado di diligenza cui è tenuto l'intermediario nell'esecuzione delle disposizioni che gli siano state impartite dal cliente. In proposito, il fatto che la diligenza che gli istituti di credito devono osservare nella prestazione dei loro servizi sia quella del *bonus argentarius* costituisce *ius receptum*, essendo stato costantemente ribadito dalla Suprema Corte soprattutto in riferimento all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei clienti (cfr., CASS., 12 GIUGNO 2007, N. 13777, secondo cui «ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, la banca [...], svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente espliciti»).

Ciò premesso, risulta sostanzialmente pacifico che l'intermediario resistente abbia colpevolmente perduto i titoli che gli erano stati consegnati per l'incasso dalla ricorrente, anche se appare altrettanto innegabile che abbia senza indugio provveduto a porre in essere quanto possibile per porre rimedio all'inconveniente che si era verificato (come risulta in atti, infatti, l'intermediario, a seguito dello smarrimento del titolo, ha senza indugio chiesto alla banca del debitore di interpellare quest'ultimo onde verificare se fosse “disposto ad accettare gli addebiti con la consegna di fotocopia dei titoli [e con il rilascio di] apposita lettera di manleva”).

Quest'ultima osservazione, tuttavia, non è sufficiente a mutare l'inevitabile conclusione circa una piena responsabilità dell'intermediario per effetto dello smarrimento del titolo che gli era stato consegnato per l'incasso, posto che – non solo può ravvisarsi una violazione del dovere di diligenza sopra illustrato, ma soprattutto – non è in alcun modo stata fornita la prova che l'inadempimento in cui l'intermediario è incorso sia derivato da un'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

Così chiarita la questione per quanto attiene al profilo dell'*an debeatur* deve ora affrontarsi il diverso profilo del *quantum debeatur*.

Sul punto deve premettersi che la resistente ha dichiarato di aver già deliberato di rimborsare al ricorrente € 368,88 a titolo di interessi passivi, e € 20,00 per rimborso spese di procedura avanti all'ABF.

Residuano, dunque, le istanze risarcitorie del resistente relative a:

- € 1.099,11 di spese legali (come da nota spese allegata), sostenute per ottenere il rimborso dal debitore dell'effetto;
- € 500,00 per i disagi subiti dall'accaduto.

E' a questo punto evidente che il danno derivante dallo smarrimento del titolo in questione non può essere negato, anche se, nel caso di specie, non può essere identificato (a differenza che in analoghi casi precedentemente sottoposti all'attenzione di questo Collegio) in una perdita di *chance*, poiché è pacifico che il ricorrente si è già attivato con successo per il recupero del credito vantato nei confronti del debitore cambiario, concordando con quest'ultimo il pagamento della somma dovuta.

D'altro canto, è parimenti innegabile che ciò abbia comportato per il creditore un pregiudizio identificabile in un maggior dispendio di tempo ed energie, nonché in oneri di natura economica che ben possono essere rappresentati dalle spese sostenute per l'assistenza legale – seppure non nella misura quantificata dal ricorrente che, anche in considerazione dell'ammontare complessivo del credito *de quo*, appare invero eccessiva.

Accertata, dunque, la ricorrenza di un pregiudizio in capo al ricorrente e considerando i molteplici aspetti della vicenda all'origine del presente procedimento, ritiene questo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio congruo e conforme a equità determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno in € 800,00.

P.Q.M.

Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario circa il rimborso di € 368,88, accoglie parzialmente la parte residua del ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di € 800,00 equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO